PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 7

I contratti relativi ai mutui devono, sotto pena di decadenza, essere stipulati non piu' tardi di un anno dalla data della concessione del mutuo.

Quando si pattuisce la somministrazione rateale del mutuo, la medesima deve effettuarsi entro un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it